



OMISSIS

Seduta in data 07.02.2019 Deliberazione N. 129

OMISSIS

OGGETTO

L. 394/1991 – Piano del Parco Nazionale della Maiella – Intesa del 14.10.2008 tra la Regione Abruzzo, l'Ente Parco della Maiella ed il Comune di Roccaraso – Interpretazione autentica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la legge n. 394 del 6 dicembre n° 394 e s.m. e i. recante "Legge quadro sulle aree protette";
- la Legge Regionale n. 38 del 21 giugno 1996 recante "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa";

VISTO in particolare l'art. 12, comma 4, della sopra menzionata L. 394/1991 che specificatamente disciplina l'iter di approvazione dei piani dei parchi come segue: *"Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazione presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva."*

VISTO il D.P.R. 5 giugno 1995 recante *"Istituzione dell'Ente parco nazionale della Maiella"*;

DATO ATTO che:

- il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale della Maiella con delibera n. 26/99 del 17.05.1999 ha approvato il Piano ed il Regolamento del Parco Nazionale della Majella per la successiva attivazione dell'iter procedurale, di competenza regionale, ai sensi degli artt. 11 e 12 della L. 394/1991;
- con Delibera n.164/6 del 13.01.2005, il Consiglio Regionale d'Abruzzo ha adottato il Piano del Parco Nazionale della Majella;
- l'Ente Parco, con nota n. 2935 del 15.04.2005, ai sensi dell'art. 12, c. 4, della legge 394/91 ha provveduto al deposito del Piano presso le sedi dei Comuni, delle Comunità Montane e della Regione Abruzzo affinché si provvedesse a darne idonea pubblicità e fosse consentito a chiunque di prenderne visione ed estrarne copia nonché di formulare eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che il comune di Roccaraso, non avendo ravvisato l'integrale recepimento del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) nella cartografia dell'adottato Piano del Parco, nei termini stabiliti ha formulato osservazioni che sostanzialmente e principalmente richiedevano, per il territorio della Frazione di Pietransieri, l'adeguamento della zonazione del Piano al vigente PRG comunale con l'individuazione della zona D2 per le zone A (Centro urbano) e B (Semiestensiva) dello stesso PRG, in luogo della zona C individuata nella cartografia allegata al Piano;

DATO ATTO che l'Ente Parco ha controdedotto la suddetta osservazioni come segue: *"l'osservazione si ritiene possa essere compiutamente esaminata nell'ambito dei successivi adempimenti procedurali relativi alle intese da raggiungere, specificatamente previsti per le zone d) dall'art. 12, comma 2, legge 394/91"*;

VISTO il Protocollo sottoscritto in data 14 ottobre 2008 (allegato 1 alla presente) tra la Regione Abruzzo, l'Ente Parco Nazionale della Majella e il Comune di Roccaraso in ordine al Piano del Parco Nazionale della Majella, finalizzato, ai sensi del citato art. 12 comma 4 della L.394/1991, al raggiungimento dell'intesa per le aree di cui alla lettera D del comma 2 dello stesso articolo 12 (aree di promozione economica e sociale) e contestualmente veniva dato mandato al Servizio Urbanistica e Pianificazione della Direzione Regionale Parchi, Territorio, Ambiente, Energia per la predisposizione degli atti consequenziali;



DATO ATTO che, contrariamente a quanto controdedotto dall'Ente Parco, nella citata intesa nulla viene riferito in merito alle osservazioni prodotte dal comune, diversamente dalle altre intese sottoscritte con gli altri comuni ricadenti nella perimetrazione del Parco della Majella nelle quali esplicitamente viene indicato l'accoglimento (o meno) delle osservazioni;

RILEVATO che nel Protocollo di Intesa di cui al precedente emerge chiaramente nelle premesse che la Regione Abruzzo, in sede preliminare di istruttoria ed esame delle osservazioni, ha tenuto conto dei seguenti criteri:

- 1) ritenere validi ed efficaci le previsioni dei P.R.G. vigenti al momento dell'istituzione dell'Ente Parco in riferimento sia al combinato disposto dell'Art. 5 comma 1 del DPR 05 giugno 1995 (regime autorizzatorio generale del parco della Majella): "*...omissis ...sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti... omissis ...*" che del contenuto prescrittivo della Deliberazione di Giunta Regionale n° 862/c dell'8.10.2004 e successivamente confermato con D.C.R. n° 164/6 in data 13.01.2005: "*... omissis ... sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti sui quali non si è proceduto all'intesa con l'ente parco e non in contrasto con le norme di salvaguardia di cui all'allegato A) del D.P.R. 05/06/1995 istitutivo del Parco Nazionale della Maiella ...omissis ...*";
- 2) Ritenere soggetti ad intesa ed autorizzazione dell'Ente Parco ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 05/06/1995:
 - 2.a) tutti i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del citato decreto istitutivo dell'ente parco;
 - 2.b) eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'Ente Parco;
- 3) i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C" "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n° 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di approvazione del decreto istitutivo dell'Ente Parco, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti;

VISTA la delibera n. 122/2 del 30.12.2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr. 164 del 17.07.2009, con la quale il Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L. 394/1991, ha approvato il Piano per il Parco Nazionale della Maiella e con esso:

- le intese sottoscritte ed i pareri in esse espressi in ordine alle osservazioni presentate;
- le Norme Tecniche di Attuazione e della Carta della Zonizzazione in scala 1:50.00;

VISTA la nota del Comune di Roccaraso prot. 9254 del 11.12.2018 (allegato 2 alla presente), pervenuta all'attenzione della Regione Abruzzo e del Parco Nazionale della Majella, nella quale, nel richiamare l'iter di approvazione del Piano del Parco ed il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14 ottobre 2008, si rappresentano alcune criticità nel testo della stessa Intesa, con l'errato rinvio al punto 4) delle premesse oltre che viziata da refusi e da modificazioni "a penna", chiedendone un'interpretazione autentica sulla reale volontà delle parti contraenti in ordine alla individuazione delle zone D del Piano per il Parco con riferimento al territorio del Comune di Roccaraso in esito alla valutazione delle osservazioni al Piano prodotte in coerenza con il criterio istruttorio adoperato dalla Regione Abruzzo;

RITENUTO condivisibile quanto esposto dal Comune di Roccaraso;

CONSIDERATO che il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente nel Comune di Roccaraso è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 04.08.1975 e, quindi, in epoca antecedente anche all'istituzione del Parco Nazionale della Majella;

DATO ATTO, pertanto, che trovano piena applicazione i sopra citati criteri istruttori applicati dalla Regione Abruzzo dovendo pertanto ritenere fatte salve le previsioni contenute nel PRG vigente del Comune di Roccaraso (come da allegato 3 alla presente), limitatamente alle zone A e B dello stesso, non rilevando concreti elementi di contrasto con le misure di salvaguardia di cui all'allegato A) del D.P.R. 05/06/1995 istitutivo del Parco Nazionale della Maiella, *non essendo sufficiente né la descrizione delle caratteristiche di pregio dell'area sita all'interno del territorio del Parco, né tantomeno un generico richiamo alle ... misure di salvaguardia (cfr Sentenza TAR Puglia 500/2011);*

CONSIDERATO che la struttura regionale competente ha comunque svolto un'analisi del contesto ambientale delle zone A e B del vigente PRG del Comune di Roccaraso dalla quale non sono emersi elementi di contrasto con gli habitat tutelati in quanto le zone interessate risultano già ampiamente antropizzate, come riportato nella relazione allegata alla presente (allegato 4);

RAVVISATA la necessità di fornire un'interpretazione autentica al Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 14 ottobre 2008, nel senso di riconoscere cogenti le previsioni del PRG vigente, limitatamente alle zone A e B, determinandosi la conseguente trasposizione grafica nella zonazione del vigente Piano del Parco, come da allegato 5 alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;



RITENUTO necessario invitare l'Ente Parco Nazionale della Majella a provvedere all'aggiornamento cartografico della vigente zonazione del Piano del Parco uniformandone le previsioni con i PRG vigenti al momento della sua adozione, ove segnalata l'incongruenza da parte di altri comuni ricadenti nella perimetrazione del Parco;

DATO ATTO che il presente provvedimento:

- non comporta impegno di spesa;
- validamente assunto per le motivazioni sopra riportate, afferisce all'attività ordinaria di competenza del Dipartimento proponente, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del vigente Statuto;

DATO ATTO che il dirigente del Servizio ed il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 23 e 24 della L.R. n. 77/99 e ognuno per la parte di competenza con la sottoscrizione del presente atto hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa e alla legittimità dello stesso;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA


per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:

- 1) Di dare atto che il Protocollo sottoscritto in data 14 ottobre 2008 (allegato 1 alla presente), tra la Regione Abruzzo, l'Ente Parco Nazionale della Majella e il Comune di Roccaraso, finalizzato ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.394/1991 al raggiungimento dell'intesa per le aree del Piano del Parco di cui alla lettera D del comma 2 dello stesso articolo 12 (aree di promozione economica e sociale), ha riconosciuto cogenti le previsioni del PRG vigente (come da allegato 3 alla presente), limitatamente alle zone A e B;
- 2) Di dare pertanto atto che la perimetrazione delle zone D del Piano del Parco della Majella si intende coincidente per intero con il perimetro delle zone A (Centro urbano) e B (Semiestensiva) del P.R.G. vigente del Comune di Roccaraso adottato con delibera di Consiglio comunale n. 48 del 04.08.1975, determinandosi la conseguente trasposizione grafica nella zonazione del vigente Piano del Parco, come da allegato 5 alla presente a costituire parte integrante e sostanziale;
- 3) Di invitare l'Ente Parco Nazionale della Majella a provvedere all'aggiornamento cartografico della vigente zonazione del Piano del Parco uniformandone le previsioni con i PRG vigenti al momento dell'adozione dello stesso Piano del Parco, ove segnalata l'incongruenza da parte di altri comuni ricadenti nella perimetrazione del Parco;
- 4) Di dare mandato al Dirigente del Servizio Governo del Territorio Beni Ambientali Aree Protette e Paesaggio a porre in essere tutti gli eventuali provvedimenti necessari e conseguenziali per l'attuazione della presente deliberazione;
- 5) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
- 6) Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web della Regione Abruzzo;
- 7) Di notificare copia della presente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Ente Parco Nazionale della Majella ed al Comune di Roccaraso.

Segue Allegato



ALL. 5





DGR 129 del 07.02.2019 - ALLEGATO 1

Il presente atto composto di n. fogli e n. fasciate è conforme all'originale.

via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA - tel. 0862/363.242 - fax 0862/363233 - www.urbanistica.regione.abruzzo.it - francesco.d'asciano@regione.abruzzo.it

DIREZIONE PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Prof. Giuseppe Tedeschi)

PIANO DEL PARCO NAZIONALE

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 1015/c del 29 OTT. 2008

"MAJELLA"

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dott. Felice Gariati) Legge 6.12.1991, n° 394, art. 12 e s.m.i.

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

REGIONE ABRUZZO, PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA e COMUNE DI ROCCARASO (AQ) (Legge Regionale 12 aprile 1983, n°18 e s.m.i. - Legge 6 dicembre 1991, n°394)

L'anno 2008, addì 14 del mese di Ottobre, in L'Aquila, presso gli Uffici della Giunta Regionale, Via L. da Vinci n° 6

Tra:

- La Regione Abruzzo, in persona del Componente la Giunta preposto alla Direzione "Parchi, Territorio, Ambiente, Energia", Fernando Fabbiani, nato il 27 gennaio 1952 a Collecervino (Pe), all'uopo delegato dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo con Decreto n° 072 del 06 giugno 2008, domiciliato per la carica presso la Sede della Giunta Regionale d'Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, n° 6 - 67100 - L'Aquila (AQ);
- l'Ente Parco Nazionale della "Majella", in persona del Presidente pro-tempore, Dott. Gianfranco GIULIANTE, nato a Pennapiedimonte (CH) il 15 dicembre 1952, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'Ente Parco Nazionale della "Majella", Via Occidentale, 6 - 66016 - Guardiagrele (CH);
- il Comune di Roccaraso (AQ) nella persona del Sindaco Sig. Cipriani Armando nato il 23/05/1951 a Napoli, domiciliato per la carica c/o il Palazzo Comunale di Roccaraso in Viale degli Alberghi.

PREMESSO

- Che, con D.P.R. del 5 giugno 1995, venivano istituiti gli Enti Parco Nazionale della "Majella" e "Gran Sasso - Monti della Laga", ed approvate le perimetrazioni definitive e le Misure di Salvaguardia relative;
- Che il Consiglio Direttivo dell'Ente, con deliberazione n° 26 del 17 maggio 1999, aveva provveduto ad "approvare" il Piano del Parco ai sensi e per gli effetti del III comma dell'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991 n° 394, così modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n° 426;
- Che in data 14 luglio 1999 l'Ente Parco trasmetteva gli atti relativi al Piano del Parco della Majella alla Regione, unitamente alle osservazioni presentate e all'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE COMPOSTA DA N. 5 FASCIALE. L'Aquila, 28 NOV. 2008

Giunta Regionale d'Abruzzo
DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE PAESAGGIO
DPPA SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE PAESAGGIO
(Arch. Silvia Celli)



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document.



controdeduzioni;

> Che il Comune di Roccaraso in data ^{10/05} 16 giugno 2005 inviava le osservazioni al Piano del Parco della Majella reclamando la corretta trasposizione dei centri urbani nelle zone D2 del Piano del Parco e l'allargamento del perimetro di tutti i nuclei edificati (n° 24) per un raggio di 500 mt. Tali osservazioni risultano le uniche pervenute dal Comune di Caramanico Terme;

> Che la Regione Abruzzo per la relativa "adozione" emanava la Deliberazione di Giunta Regionale n° 892/C dell'8 ottobre 2004 e successiva D.C.R. n° 164/6 del 13 gennaio 2005;



RILEVATO

Che la legge 6 dicembre 1991, n°394 "Legge quadro sulle aree protette", all'articolo 1, comma V, stabilisce che: "Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n°142";

> Che legge 6 dicembre 1991, n°394 "Legge quadro sulle aree protette", all'articolo 12, comma IV, stabilisce che: "Entro centoventi giorno dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente Parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2 e d'intesa oltre che con l'Ente Parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento di approvazione";

> Che il Comune di Roccaraso ha presentato n° 3 osservazioni riconducibili a 2 richieste con deliberale commissariale del 12/05/2005;

> Che in sede di preliminare istruttoria ed esame delle osservazioni, la Regione ha tenuto conto dei seguenti criteri:

1) ritenere validi ed efficaci le previsioni dei P.R.G. vigenti al momento dell'istituzione dell'Ente Parco in riferimento sia al combinato disposto dell'Art. 5 co. 1° del DPR 05 giugno 1995 (regime autorizzatorio generale del parco della Majella): "...omissis ...sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti... omissis ..." che del contenuto prescrittivo della Deliberazione di Giunta Regionale n° 862/c dell'8.10.2004 e successivamente confermato con D.C.R. n° 164/6 in data 13.01.2005: "... omissis ... sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti sui quali non si è proceduto all'intesa con l'ente parco e non in contrasto con le norme di salvaguardia di cui all'allegato A) del D.P.R. 05/06/1995 istitutivo del Parco Nazionale della Maiella ... omissis ...";

2) Ritenere soggetti ad intesa ed autorizzazione dell'Ente Parco ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 05/06/1995:

2.a) tutti i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del citato decreto istitutivo dell'ente parco;

2.b) eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'Ente Parco;

2.c) i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C" "D" ed "F",

Handwritten notes and signatures: "cf", "M", "Arb", "2 R".



REGIONE
ABRUZZO



via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA ☐ tel. 0862/363.242 - fax 0862/363233 ☐ www.urbanistica.regione.abruzzo.it ☐ francesco.d'asciano@regione.abruzzo.it

DIREZIONE
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

o ad esse assimilabili, di cui al Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n° 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di approvazione del decreto istitutivo dell'Ente Parco, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

- 3) Ritenere fatti salvi i contenuti dei Progetti Speciali Territoriali ex art. 6 L.R. 12.04.1983, n° 18 e s.m.i. di "Passo Lanciano Majelletta" e "Guado di Coccia" sui quali è intervenuta l'intesa tra Regione ed Ente Parco e la relativa approvazione definitiva a termini di legge nelle more della definizione dei ricorsi pendenti nei gradi di giudizio amministrativo.
- 4) Il Sindaco sottolinea e rinnova l'interesse da parte dell'Amministrazione Comunale a riavviare il percorso amministrativo per la modifica della perimetrazione del Parco da definire in apposita intesa con l'Ente Parco e da formalizzare successivamente con apposita Delibera. La Regione e l'Ente Parco prendono atto della richiesta restando in attesa dell'avvio del procedimento da parte del Comune.

VISTI

- il D.P.R. del 5 giugno 1995, con il quale sono stati istituiti gli Enti Parco Nazionale della "Majella" e "Gran Sasso - Monti della Laga", ed approvate le perimetrazioni definitive e le Misure di Salvaguardia relative;
- la Legge 6 dicembre 1991, n° 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- Legge 9 dicembre 1998, n° 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";
- l'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n°616, così come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n°383;
- l'art. 27 della Legge 8 giugno 1990, n°142, così come modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267;
- la Legge Urbanistica Regionale 12 aprile 1983, n°18, art. 3, e s.m.i. "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo";
- la Deliberazione di Giunta regionale n° 892/C del 08/10/2004 e successiva Deliberazione di Consiglio regionale n° 164/6 del 13 gennaio 2005;

DATO ATTO

[Handwritten signatures and initials]



- Che il Direttore Regionale dell'Area "Parchi, Territorio, Ambiente, Energia", Dott. Arch. Antonio SORGI, ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità nonché sulla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14 settembre 1999, n°77 e s.m.i.;
- Che il Direttore dell'Ente Parco Nazionale della "Majella", Dott. Nicola CIMINI, ha espresso parere favorevole in ordine alla legittimità nonché sulla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n° 394 e s.m.i.;

**TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO, CONSIDERATO, RILEVATO E
CONDIVISO**

La Regione Abruzzo, in persona del Componente la Giunta preposto alla Direzione "Parchi, Territorio, Ambiente, Energia", Fernando Fabbiani, nato il 27 gennaio 1952 a Collecervino (Pe), all'uopo delegato dal Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo con Decreto n° 072 del 06 giugno 2008, domiciliato per la carica presso la Sede della Giunta Regionale d'Abruzzo, Via Leonardo da Vinci, n° 6 - 67100 - L'Aquila (AQ);

- l'Ente Parco Nazionale della "Majella", in persona del Presidente pro-tempore, Dott. Gianfranco GIULIANTE, nato a Pennapiedimonte (CH) il 15 dicembre 1952, domiciliato per la carica presso la Sede Legale dell'Ente Parco Nazionale della "Majella", Via Occidentale, 6 - 66016 - Guardiagrele (CH);
- Il Comune di Roccaraso (AQ) nella persona del Sindaco Sig. Cipriani Armando nato il 23/05/1951 a Napoli, domiciliato per la carica c/o il Palazzo Comunale di Roccaraso in Viale degli Alberghi.

DICHIARANO

- Raggiunta l'intesa, di cui all'Art. 12 - comma IV - della Legge 6 dicembre 1991, n° 394 e s.m.i. nei contenuti richiamati in narrativa nel punto n° 4 inerente le aree di cui alla lettera d) del piano del Parco,

Il presente protocollo d'intesa costituisce determinazione conclusiva in merito al procedimento di approvazione del Piano del Parco della Majella ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991 n° 394 e s.m.i., dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n° 142., così come sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. e dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, così come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n°383;

Di dare mandato al Servizio "Urbanistica e Pianificazione" della Direzione Regionale "Parchi, Territorio, Ambiente, Energia" per la predisposizione degli atti consequenziali;

Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento che, redatto in numero di 3 (tre) copie, viene acquisito agli atti della Direzione

Regionale "Parchi, Territorio, Ambiente, Energia" per il successivo



REGIONE
ABRUZZO



via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'AQUILA ☐ tel. 0862/363.242- fax 0862/363233 ☐ www.urbanistica.regione.abruzzo.it ☐ francesco.d'ascanti@regione.abruzzo.it

DIREZIONE
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

inserimento nella deliberazione di proposta al Consiglio per la conseguente
approvazione.



Il Direttore Regionale
(Arch. Antonio Sorgi)

[Signature]

Il Direttore del Parco

(Dott. Nicola Cimini)

[Signature]

REGIONE ABRUZZO
Il Componente la Giunta
Fernando Fabbiani

[Signature]

ENTE PARCO NAZIONALE "MAJELLA"

Il Presidente

Dott. Gianfranco GIULIANTE

[Signature]

Comune di Roccaraso (AQ)

Il Sindaco

Cipriani Armando

[Signature]





DGR 129 del 07.02.2019 - ALLEGATO 2

Prot. 2A 0346997/18

11/12/18




COMUNE DI ROCCARASO
Medaglia al Valor Militare

Settore III - Area Tecnica

Servizio Urbanistica e Ambiente, LL.PP., Patrimonio e Tecnico Manutentivo

Tel. 0864/6192.202 – Fax 0864/6192.222

PEC: protocollo.roccaraso@pec.it – E-mail: paolo.diguglielmo@comune.roccaraso.aq.it



Comune di Roccaraso
PARTENZA
11/12/2018
Prot. n. 9254

Alla c.a.

Dr. Francesco Di Filippo

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E
PAESAGGIO

dph@pec.regione.abruzzo.it

francesco.difilippo@regione.abruzzo.it

Arch. Bruno Celupica

REGIONE ABRUZZO
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO,
BENI AMBIENTALI, AREE PROTETTE E
PAESAGGIO

dph004@pec.regione.abruzzo.it

bruno.celupica@regione.abruzzo.it

Dr. Luciano Di Martino

DIRETTORE PARCO NAZIONALE DELLA
MAJELLA

info@parcomajella.it

parcomajella@legalmail.it

Oggetto: Piano per il Parco Nazionale della Maiella – Intesa del 14.10.2008. Richiesta interpretazione autentica.

I sottoscritti, nelle rispettive qualità e competenze di Sindaco e Legale Rappresentante e Responsabile del Settore III Tecnico del Comune di Roccaraso, all'esito di una disamina puntuale e dettagliata afferente agli atti prodromici e successivi alla sottoscrizione della "INTESA", come in oggetto evidenziato, inerente le aree di cui alla lettera d) dell'art. 12 comma 4 l. 394/1991, **espongono quanto segue:**

- il 30 dicembre 2008 il Consiglio Regionale con Deliberazione n. 122/2 approvava, ai sensi dell'art. 12 comma 4 l. 394/1991, il Piano per il Parco Nazionale della Maiella;
- l'approvazione è percolata a conclusione dell'iter di legge che ha visto, fra altro, la sottoscrizione delle c.d. "intese" inerenti le aree di cui alla lettera d) dell'art. 12 comma 2 l. 394/1991;
- tali intese, costituenti parte integrante e sostanziale della deliberazione di approvazione del Piano e, quindi, costitutive i contenuti dispositivi del Piano stesso, hanno riguardato il



- Comune di Roccaraso, nonché quelli di Abbatteggio, Bolognano, Campo di Giove, Caramanico Terme, Fara San Martino, Guardiagrele, Lama dei Peligni, Manoppello, Montenerodomo, Pacentro, Palena, Pescocostanzo, Pizzoferrato, Pretoro, Roccamorice, Roccaraso, S. Valentino in A.C., Salle, Sant'Eufemia a Maiella, Serramonacesca e Sulmona;
- **da tali intese** (così si legge nel deliberato consiliare in parola) **«sono stati esclusi i Comuni che non contengono zone D** e quelli che non hanno presentato osservazioni in merito, ritenendo tacitamente accettate le previsioni del Piano del Parco così come adottato»;
 - parimenti sono stati esclusi dalle intese i Comuni di:
 - a) «Rapino che, pur avendo presentato osservazioni in merito alle zone D, non è stato in grado di giustificarle con uno strumento urbanistico valido e vigente»;
 - b) «Lettomanoppello che, nella richiesta di perimetrazione in zona D delle aree di escavazione della pietra e andato ad incidere con un'attività non prettamente insediativa ma industriale/artigianale con un impatto non congruente con le finalità del Parco, attività che potranno essere autorizzate solo se limitate a escavazione di piccole entità di pietra per scalpellini e senza ripermetrazione in zona D del Piano del Parco delle aree medesime»;
 - a seguito dell'approvazione del Piano per il Parco, con la sovraordinazione e preminenza di cui all'art. 12 comma 7 l. 394/1991, hanno avuto effetto sul territorio, e dunque anche per il Comune di Roccaraso, i vincoli stabiliti dalla zonazione rappresentata cartograficamente nella «Carta della Zonizzazione in scala 1:50.000» e meglio descritti nelle generalizzanti Norme tecniche d'attuazione, entrambi allegati ed elementi costitutivi del Piano per il parco;
 - stante l'avvenuta sottoscrizione dell'intesa, la "zonizzazione" rappresentata cartograficamente avrebbe dovuto trovare riscontro letterale nella medesima;
 - purtuttavia, nella parte dispositiva del testo dell'intesa, sottoscritta il 14 ottobre 2008, si legge che le parti stipulanti (Regione Abruzzo, Parco Nazionale della Maiella e Comune di Roccaraso) **«dichiarano raggiunta l'intesa [...] nei contenuti richiamati in narrativa nel punto n° 4 inerente le aree di cui alla lettera d) del piano del Parco»;**
 - nel richiamato punto "n°4" si legge soltanto: *«il Sindaco sottolinea e rinnova l'interesse da parte dell'Amministrazione Comunale a riavviare il percorso amministrativo per la modifica della perimetrazione del Parco da definire in apposita intesa con l'Ente Parco e da formalizzare successivamente con apposita Delibera. La Regione e l'Ente Parco prendono atto della richiesta restando in attesa dell'avvio del procedimento da parte del Comune»;*
 - di fatto, tale contenuto non potrebbe in alcun modo costituire oggetto di intesa sulle zone D di cui all'art. 12 comma 4 l. 394/1991, non potendosi ritenere tale un evento accidentale e futuro riguardante ben altro, e cioè la stessa perimetrazione del Parco, dipendente per giunta da organi e provvedimenti in ordine ai quali le parti sottoscriventi, del tutto estranee, non vi posseggono alcuna competenza;
 - nemmeno, tale contenuto, laconico e fuorviante, appare coerente con il contenuto delle osservazioni condotte al Piano per il Parco da parte del Comune di Roccaraso e riportate in maniera sibillina nel testo dell'intesa, ove il periodo appare confondersi con un refuso afferente a diversa intesa riguardante il Comune di Caramanico Terme (per giunta parzialmente cancellato con un tratto di penna, non siglato da alcuno, né menzionato altrove di specifica emenda);
 - lo stesso contenuto appare distonico rispetto alla tavola delle osservazioni al Piano per il Parco (pubblicata in uno con il medesimo Piano sul BURA n. 37/2009 pag. 61), per quanto attiene al territorio del Comune di Roccaraso, ove le stesse, afferenti alla individuazione delle aree D, vengono risolte con la seguente espressione di parere: «Si rimanda all'intesa sottoscritta con il Comune di Roccaraso»;



- ancora, detto assente contenuto d'intesa appare in palese violazione con il criterio istruttorio adoperato dalla Regione Abruzzo in ordine alla valutazione delle Osservazioni al Piano, secondo cui sarebbe stato necessario «ritenere validi ed efficaci le previsioni dei P.R.G. vigenti al momento dell'istituzione dell'Ente Parco in riferimento sia al combinato disposto dell'Art. 5 co. 1° DPR 05 giugno 1995 (regime autorizzatorio generale del parco della Majella): "...omissis ... sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti... omissis ..." che nel contenuto prescrittivo della Deliberazione di Giunta Regionale n° 862/c dell'8.10.2004 e successivamente confermato con D.D.R. n° 164/6 in data 13.01.2005: "...omissis... sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti sui quali non si è proceduto all'intesa con l'ente parco e non in contrasto con le norme di salvaguardia di cui all'allegato A) del D.P.R. 05/06/1995 istitutivo del Parco Nazionale della Maiella... omissis...", nonché con il successivo criterio istruttorio, parimenti indicato nella medesima Determinazione Regionale n. DN7/334 del 17 ottobre 2008 della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, afferente a strumenti urbanistici non ancora definitivamente approvati alla data di istituzione dell'Ente Parco Nazionale della Maiella o a varianti pendenti nella medesima situazione procedimentale;
- diversamente, invece, la parte conclusiva del periodo afferente **alla dichiarata intesa** merita considerazione e riflessione laddove, esplicitamente e funzionalmente agli obiettivi perseguiti dalla Regione e dagli Enti locali finalizzati alla approvazione del Piano del Parco attraverso la fase delle e c.d. intese, recita altresì: **«inerente le aree di cui alla lettera d) del piano del Parco»;**

tanto esposto:

- ritenuto che l'atto d'intesa in parola, chiamato ad esprimere un intento negoziale, avrebbe dovuto incorporare l'espressione di una manifestazione di volontà delle parti contraenti in ordine alla individuazione delle zone D del Piano per il Parco, con riferimento al territorio Comunale interessato e che, quindi, per tale ragione, avrebbe dovuto raccogliere senz'altro una volontà ben diversa dal mero "rinnovo" dell'interesse ad una ripermimetrazione del Parco, quale circostanza estranea alle competenze dei soggetti pubblici contraenti l'intesa;
- ritenuto, piuttosto, che l'intesa avrebbe dovuto rispondere in via solutiva alle osservazioni al Piano per il Parco relative al territorio del Comune di Roccaraso, in ossequio al criterio istruttorio indicato dalla Regione Abruzzo nella Determinazione n. DN7/334 del 17 ottobre 2008 della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia;
- ritenuto, altresì, che l'intesa non appare, nel suo completo contenuto letterale, sorreggere in alcun modo, e men che mai in via d'istruttoria e di motivazione, la zonizzazione conseguentemente operata nell'allegato cartografico al Piano per il parco;

richiedono alle SS.LL. in indirizzo:


in via d'interpretazione autentica, il contenuto ricognitivo reale in ordine alla volontà manifestata dalle parti interessate fino al raggiungimento dell'intesa, evidentemente non adeguatamente collazionata nel testo sottoscritto, oltretutto viziato, come si è detto innanzi, da refusi e da modificazioni "a penna" non riscontrate di veridicità giuridica.


Il Responsabile del III Settore Area Tecnica
(Arch. Paolo Di Guglielmo)



Il Sindaco
(Dott. Francesco Di Donato)

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/93







ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Documentazione Giuridica

Anno XLVIII – N. 32 Speciale (27.02.2019)

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

Pag. 19

DGR 129 del 07.02.2019 - ALLEGATO 4



Giunta Regionale

DIPARTIMENTO TURISMO CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
BENI AMBIENTALI AREE PROTETTE E PAESAGGIO

COMUNE DI ROCCARASO – FRAZIONE PIETRANSIERI

Relazione

a cura della dott.ssa Serena Ciabò del Servizio Valutazioni Ambientali

Il Responsabile dell'ufficio

ing. Patrizia De Iulis

Il dirigente

Arch. Bruno Celupica



1. INTRODUZIONE

La presente relazione ha lo scopo di esaminare le caratteristiche ambientali della porzione di territorio del Comune di Roccaraso – frazione Pietransieri – già interessata dalla sottoscrizione del Protocollo in data 14 ottobre 2008 tra la Regione Abruzzo, l'Ente Parco Nazionale della Majella e il Comune di Roccaraso in ordine al Piano del Parco Nazionale della Majella, e finalizzato, ai sensi dell' art. 12 comma 4 della L.394/1991, al raggiungimento dell'intesa per le aree di cui alla lettera D del comma 2 dello stesso articolo 12 (aree di promozione economica e sociale).

La frazione di Pietransieri del Comune di Roccaraso ricade infatti parzialmente entro i confini del Parco Nazionale della Majella, istituito con DPR 5 giugno 1995, a margine del confine meridionale dell'area protetta. La frazione di Pietransieri si estende approssimativamente per 7,6 Ha dei quali circa 1,1 Ha ricadono all'interno del Parco e dell'omonima ZPS "Parco Nazionale della Majella", i cui limiti coincidono con quelli dell'area protetta.

Il Piano del Parco della Majella è stato approvato con delibera n. 122/2 del 30.12.2008 del Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L. 394/1991.

In sede di istruttoria propedeutica alla redazione del Piano del Parco la Regione Abruzzo ha tenuto conto dei seguenti criteri:

- 1) ritenere validi ed efficaci le previsioni dei P.R.G. vigenti al momento dell'istituzione dell'Ente Parco in riferimento sia al combinato disposto dell'Art. 5 comma 1 del DPR 05 giugno 1995 (regime autorizzatorio generale del parco della Majella): "...omissis ...sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti... omissis ..." che del contenuto prescrittivo della Deliberazione di Giunta Regionale n° 862/c dell'8.10.2004 e successivamente confermato con D.C.R. n° 164/6 in data 13.01.2005: "... omissis ... sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti sui quali non si è proceduto all'intesa con l'ente parco e non in contrasto con le norme di salvaguardia di cui all'allegato A) del D.P.R. 05/06/1995 istitutivo del Parco Nazionale della Maiella ...omissis ...";
- 2) Ritenere soggetti ad intesa ed autorizzazione dell'Ente Parco ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 05/06/1995:
 - 2.a) tutti i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del citato decreto istitutivo dell'ente parco;
 - 2.b) eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'Ente Parco;
- 3) i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C" "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al Decreto Ministeriale del 2 aprile 1968, n°. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di approvazione del decreto istitutivo dell'Ente Parco, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.

Nello specifico, il PRG vigente del Comune di Roccaraso (fig. 1) risulta essere stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04/08/1975e successiva Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233/12 del 17/04/1975, e dunque già operativo al momento dell'istituzione del PNM e della successiva approvazione del Piano del Parco.



DGR 129 del 07.02. 2019 - ALLEGATO

Tale PRG suddivide il territorio di Pietransieri nelle seguenti zone omogenee: A – Zona attuale centro urbano, B – Semintensiva, C – Zona estensiva, D – Zona agricola, E – Zona di rimboscimento, F – Zona di rimboscimento con vincolo panoramico (Elaborato n. 9b del PRG).

Tuttavia nella cartografia della zonazione del Piano del Parco, come detto approvato con delibera n. 122/2 del 30.12.2008, è risultata una errata trasposizione cartografica del PRG vigente, includendo solo parzialmente la zona A.

Nel seguito vengono quindi forniti gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento cartografico della zonazione del Piano del Parco alle reali previsioni del PRG vigente, limitatamente alle zone A e B (come indicato nella fig. 2).




Fig. 1 - Stralcio cartografico PRG Comune di Roccaraso (DGR n. 233/12 del 17/04/1975 e Del. C. C. n. 48 del 04/08/1975)



Fig. 2 – Sovrapposizione zonazione attuale e aggiornamento cartografico del Piano del Parco della Majella.

2. LE PREVISIONI DEL PRG VIGENTE E RELATIVO STATO DI ATTUAZIONE

Le zone “A” costituiscono il centro storico di Roccaraso e delle sue frazioni mentre le “B” rappresentano le porzioni di territorio comunale interessate dallo sviluppo edilizio, a contatto diretto con i centri abitati. Al fine di stimare il carico potenziale derivante dall’attuazione delle previsioni di piano, si specificano di seguito i parametri urbanistici assegnati alle suddette zone omogenee per la frazione di Pietrarsieri.

Zona A

Altezza massima $H_{max} = 13,50$ m
Superficie coperta massima $Sc_{max} = 35\%$ del terreno edificabile
Distanza massima dai confini = 5,50 m
Indice di Fabbricabilità $I_f = 3$ mc/mq

Zona B:

Superficie minima dei lotti = 500 mq
 $Sc_{max} = 30\%$ del terreno edificabile
 $H_{max} = 10,50$ m
Indice di Fabbricabilità $I_f = 1,50$ mc/mq
Distanza massima dai confini = 5,50 m
ZPS IT7110129 “Parco Nazionale della Majella



La superficie totale della zona A ammonta a poco più di 14.000 mq e interessa l'estremità nord-orientale dell'abitato di Pietransieri. Come si evince dalla fig. 2, dove le previsioni di piano sono state sovrapposte all'ortofoto del 2016, i lotti ricadenti in tale area risultano per la maggior parte già utilizzati e il tessuto residenziale esistente appare pressoché saturo, ad eccezione di una piccola porzione di circa 2.000 mq interclusa per tre lati tra alcuni edifici già realizzati e la strada, e per il quarto lato confinate con terreni coltivati.

La zona B si estende per poco più di 28.000 mq a nord della Frazione, sviluppandosi linearmente lungo la SP84 che congiunge Roccaraso ad Ateleta: tale fascia ha un'ampiezza compresa tra i 40 e i 50 m con una parte terminale più ampia nella porzione occidentale. Essa è inoltre attraversata longitudinalmente da una strada asfaltata (via Gamberale) che conduce ad alcune abitazioni sparse, una delle quali risulta essere adibita ad agriturismo.

3. LA ZPS "PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA"

La ZPS IT140129, denominata "Parco Nazionale della Majella", coincide con i limiti del territorio dell'omonimo Parco ed ha un'area complessiva di 74.082 ettari.

Essa è delimitata dalla Valle del Pescara e dalle pendici montane di Lettomanoppello e Roccamorice a nord, dalla Valle Peligna dove sorge l'abitato di Sulmona e dal Piano delle Cinque Miglia ad ovest, dalla Valle del Sangro a sud e dalla strada che collega Palena a Pennapiedimonte ad est.

Oltre al massiccio della Majella, la ZPS comprende anche quello del Morrone, posto ad ovest del primo, alcuni rilievi minori nella parte meridionale del Parco, tra cui il Monte Porrara, il Monte Pizzalto e il Monte Rotella, fra i quali si interpongono valli ed altopiani carsici chiamati "Quarti", ed il comprensorio montuoso Pizzi-Secine con andamento NE-SE. Le quote più elevate sono quelle raggiunte dal Monte Amaro (2.793 m s.l.m.), Monte Acquaviva (2.737 m s.l.m.), Monte Focalone (2.676 m s.l.m.), Monte Rotondo (2.656 m s.l.m.), Monte Macellaro (2.646 m s.l.m.) e Cima delle Murelle (2.598 m s.l.m.).

La quota media è pari a 1300 m s.l.m., la minima 200 m s.l.m. e la massima 2793 m s.l.m. ed è inquadrata nella Regione Biogeografica Alpina.

L'area interessa 3 delle 4 Province abruzzesi (L'Aquila, Pescara e Chieti) e 39 Comuni: Abbateggio, Ateleta, Bolognano, Campo di Giove, Cansano, Caramanico Terme, Civitella Messer Raimondo, Corfinio, Fara San Martino, Gamberale, Guardagrele, Lama dei Peligni, Lettomanoppello, Lettopalena, Manoppello, Montenerodomo, Pacentro, Palena, Palombaro, Pennapiedimonte, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Pizzoferrato, Popoli, Pratola Peligna, Pretoro, Rapino, Rivisondoli, Rocca Pia, Roccacasale, Roccamorice, Roccaraso, Salle, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Sant'Eufemia a Majella, Serramonacesca, Sulmona, Taranta Peligna e Tocco da Casauria. Di questi, come si evince dai dati riportati in Tab.2.2, 8 sono ricompresi all'interno della ZPS con percentuali che vanno dall'80% al 100% (Caramanico Terme e Sant'Eufemia a Majella).

Il comune di Roccaraso è interessato per 628 Ha dalla ZPS, che corrispondono all'12,6% della superficie comunale e ad appena lo 0,8% dell'intera ZPS.

	Area ZPS nel Comune (ha)	% rispetto al Comune	% rispetto alla ZPS
ROCCARASO	628,1493	12,60%	0,80%

In attuazione alla Misura 323 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo, PSR 2007-2013 – "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" (pubblicata sul BUR Abruzzo n° 13/2001 del

18/02/2011) il Parco Nazionale della Majella si è dotato del Piano di Gestione (di seguito PdG) dei Siti Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio. Il PdG è lo strumento attraverso cui sono programmate e regolamentate le attività all'interno dei SIC e delle ZPS, il cui fine principale, così come specificato all'art 6 della Direttiva Habitat e s.m.i., è quello di integrare all'interno dei Siti gli aspetti più schiettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi mantenendo in uno "stato di conservazione soddisfacente" il patrimonio di risorse di biodiversità, rappresentato dagli habitat e dalle specie di interesse comunitario.

Il PdG al momento non è vigente e nelle more dell'approvazione dello strumento vigono le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 dell'Abruzzo approvate con DGR 279 del 25 maggio 2017. Tuttavia, il quadro conoscitivo del Piano di Gestione, a prescindere dalla cogenza dello stesso, riporta informazioni utili ad approfondire la caratterizzazione naturalistico-ambientale del territorio in esame.

4. CARATTERIZZAZIONE GENERALE DEL TERRITORIO

Di seguito si fornisce una prima caratterizzazione del territorio sulla base della documentazione disponibile quale cartografia tematica e indagini recenti sulla distribuzione di habitat e specie effettuate nell'ambito della redazione dei piani di gestione sopra citati.

4.1. Uso del suolo




Fig. 3 – Stralcio della Carta dell'uso del suolo della Regione Abruzzo (anno 2013)

Esaminando la Carta dell'uso del suolo della Regione Abruzzo aggiornata al 2013 (consultabile al link <http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/viewer> e riportata in fig. 3) si rileva che l'area sottoposta a correzione cartografica rientra in tre categorie dell'uso del suolo: "Tessuto residenziale continuo e mediamente denso", che corrisponde grossomodo alle zone A del PRG; "Seminativo in aree non irrigue", che riguarda le aree B del PRG già parzialmente attuate; "Prati stabili" che si estendono a destra e a



sinistra dell'area indicata come coltivata, costeggiando la SP84. In questa categoria rientrano le superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata principalmente da graminacee non soggette a rotazione. Sono per lo più pascolate, ma il foraggio può essere raccolto meccanicamente. Ne fanno parte i prati permanenti e temporanei e aree con siepi.




Fig. 4 – Particolare su ortofoto

4.2. Habitat di interesse comunitario

All'interno della ZPS sono presenti gli habitat di interesse comunitario riportati in tabella ma di questi, dalla carta degli habitat del Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale della Majella risulta essere presente, nelle zone limitrofe a Pietransieri, solo il 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo". La cartografia, rappresentata su base IGM (carta topografica 1:25.000), attribuisce il codice del poligono al tipo di vegetazione che risulta nettamente prevalente. In questo caso, come si vede in fig. 5, la presenza dell'habitat è stata giustamente esclusa dal centro abitato di Pietransieri, il cui limite però è stato delineato sulla base dell'attuale confine della zona D del Piano del Parco. Per quanto detto, nella fascia interessata dall'aggiornamento proposto, la presenza dell'habitat dovrebbe essere verificata puntualmente attraverso sopralluoghi effettuati nei periodi congrui con i rilievi fitosociologici.

In generale, all'interno del Parco, l'habitat 6210, sia negli aspetti prioritari che non prioritari, risulta uno dei più estesi e diversificati.

Come riportato nel Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale della Majella, queste praterie, tranne alcuni sporadici casi, sono habitat tipicamente secondari, il cui mantenimento è



subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla persistenza delle tradizionali attività agro-pastorali. In assenza di tale sistema di gestione, i naturali processi dinamici della vegetazione favoriscono l'insediamento nelle praterie di specie di orlo ed arbustive e lo sviluppo di comunità riferibili rispettivamente alle classi *Trifolio-Geranieta sanguinei* e *Rhamno-Pruneteaspinosae*, quest'ultima può talora essere rappresentata dalle 'Formazioni a *Juniperus communis* su lande o prati calcicoli' dell'Habitat 5130. Dal punto di vista del paesaggio vegetale, i brometi sono tipicamente inseriti nel contesto delle formazioni forestali caducifoglie collinari e montane a dominanza di *Fagus sylvatica*, di *Ostrya carpinifolia*, di *Quercus pubescens*, di *Quercus cerris* o di *Castanea sativa*. In tutta la ZPS l'habitat mostra un buono stato di conservazione.




Fig. 5 – Stralcio carta degli habitat PdG Siti Natura 2000 del Parco della Majella



HABITAT ANNESSO I				VALUTAZIONE DEL SITO					
CODICE	PF	NP	SUPERFICIE (HA)	CAVE (NUMERO)	QUALITÀ DEL DATO	RAPPRESENTATIVITÀ	SUPERFICIE RELATIVA	CONSERVAZIONE	GENERALE
3150			1,64		G	D			
3240			48,9		G	D			
3260			0,9		G	D			
3270					G	D			
3280			5,69		G	D			
4060			1001,64		G	C	C	B	B
4070	x		1328,05		G	B	C	A	A
5110			3,62		G	D			
5130			420,40		G	C	C	B	B
5210		x			G				
6110	x				G	D			
6170			8622,57		G	A	C	B	B
6210	x		12590,65		G	A	C	B	B
6220	x		2461,72		G	C	C	B	B
6230	x				G	D			
6430			105,79		G	D			
6510			2407,70		G	C	C	B	B
7220	x				G	D			
8120			1685,94		G	B	C	A	A
8130			369,11		G	C	C	A	A
8160	x	x			G				
8210			583,18		G	B	C	A	A
8240	x				G	C	C	A	B
8310					DD	D			
91AA	x		2616,19		G	D			
91LO			1334,03		G	B	C	C	C
91EO	x				G	D			
9180	x	x			G	D			
9210	x		22715,21		G	A	C	B	B
92A0			98,61		G	D			
9340			2655,17		G	D			
9530	x		28,46		G	C	C	A	B

Fig. 6 – Elenco degli habitat presenti nel Parco Nazionale della Majella (da Piano di Gestione dei Siti Natura 2000)

4.3. Specie di interesse comunitario

Numerose sono le specie segnalate nel Parco Nazionale della Majella, di seguito si riporta la check list di quelle inserite nell'Art.4 della Direttiva 2009/147 EC "Uccelli" e nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".



C	SPECIE		FORMULARIO STANDARD							VALUTAZIONE					
	CONICE	NOME SCIENTIFICO	PRIORITARIA	S	NP	TIPO	POPOLAZIONE NEL SITO		UNITÀ	CAT. DI ABBONDANZA	QUALITÀ DEI DATI	POPOLAZIONE	CONSERVAZIONE	ISOLAMENTO	GLOBALE
							MIN	MAX							
B	A412	<i>Alectoris graeca saxatilis</i>				p	600	700	p		G	B	A	C	A
B	A255	<i>Anthus campestris</i>				r				C	G	C	A	C	B
B	A091	<i>Aquila chrysaetos</i>	SI			p	5	6	p		G	B	B	C	A
B	A215	<i>Bubo bubo</i>								V	DD		C	C	C
B	A224	<i>Caperphilus europaeus</i>				r				C	G	C	A	C	B
B	A139	<i>Carduelis arvensis</i>	SI			c					G		B		B
B	A239	<i>Dendrocygna leucorhoa</i>	SI			p				V	M	C	C	B	B
B	A379	<i>Emberiza hortulana</i>		x							G				C
B	A101	<i>Falco biarmicus</i>	SI			p	1	2	p		G	C	C	B	C
B	A103	<i>Falco peregrinus</i>	SI			p	15	20	p		G	B	A	C	A
B	A321	<i>Ficedula albicollis</i>				r	4	8	p		G	C	C	C	B
B	A338	<i>Lanius collurio</i>				r				R	G	C	B	C	B
B	A246	<i>Lullula arvensis</i>				p				C	G	C	B	C	A
B	A280	<i>Monticola saxatilis</i>				r				R	M	C	B	C	B
B	A358	<i>Montifringilla nivalis</i>				p				R	G	C	A	C	A
B	A072	<i>Perisoreus inornatus</i>				r	5	10	p		G	C	B	C	A
B	A267	<i>Prinella collaris</i>				p			p	R	M	C	B	C	A
B	A345	<i>Pyrrhuloxia sibilatrix</i>				p	95	110	p		G	C	B	C	B
B	A346	<i>Pyrrhuloxia sibilatrix</i>				p	200	230	p		G	B	B	C	A
B	A333	<i>Troglodytes aedon</i>				p	8	10	p		G	C	A	C	A
A	5357	<i>Bombina orientalis</i>	SI			p				R	G	C	B	C	B
A	5367	<i>Salamandrina atra</i>	SI			p				R	G	C	B	B	A
A	1167	<i>Triturus cristatus</i>				p				C	G	C	B	C	B
F	1137	<i>Bombina orientalis</i>				p				C	G	C	B	C	B
F	1136	<i>Rana lessonae</i>				p				R	G	C	B	C	B
F	6135	<i>Salmo trutta macrostigma</i>				p				R	G	C	B	A	A
	1092	<i>Austropotamobates italicus</i>	SI			p				R	G	C	B	A	B
I	1062	<i>Melanargia arvensis</i>	SI			p				R	G	C	B	B	B
I	1087	<i>Rasbora daniconius</i>	SI			p				R	G	C	B	C	B
		<i>Osmia eremita</i>	SI			p				R	G	C	B	C	B
I	1088	<i>Cerambyx cerdo</i>				p					DD				
I	1044	<i>Conocorynus mercatorius</i>				p					DD				
I	1047	<i>Carabus italicus</i>				p					DD				
I	6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>				p					DD				
M	1352	<i>Canis lupus</i>				p	80	100	i	B	G	B	B	C	A
M	1310	<i>Miniopterus schreibersii</i>				p				C	G	C	B	C	B
M	1323	<i>Myotis bechsteinii</i>				p				C	G	C	B	C	B
M	1307	<i>Myotis myotis</i>				p				C	G	C	B	C	B
M	1304	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>				p				C	G	B	B	C	B
M	1303	<i>Rhinolophus hipposideros</i>				p				C	G	B	B	C	B
M	1374	<i>Raposaena pyrenaica ornata</i>				p	1000	1300	i	A	G	A	A	A	A

M	1354	<i>Ursus arctos</i>		p	4	8	i	B	G	B	C	C	B
		<i>Lutra lutra</i>						V	P	C	C	B	B
R	1279	<i>Elaphus quatuorlineatus</i>		p				R	G	C	B	C	B
R	1298	<i>Vipera orozani</i>	SI	p				V	G	B	B	A	A

G	SPECIE		FORMULARIO STANDARD					VALUTAZIONE							
	CODICE	NOME SCIENTIFICO	PRIORITARIA	S	NP	TIPO	POPOLAZIONE NEL SITO		UNITA'	CAT. DI ABBONDANZA	QUALITA' DEI DATI	POPOLAZIONE	CONSERVAZIONE	ISOLAMENTO	GLOBALE
							MIN	MAX							
	1479	<i>Adonis illyriaca</i>				p			P	G	C	B	A	A	
	1630	<i>Androsace mastolida</i>				p			R	G	C	A	A	A	
	1902	<i>Cypripedium calceolus</i>	SI			p			V	G	C	C	A	B	
	1558	<i>Arragalus aquilanus</i>	SI			p			V	G	C	C	A	B	
	4104	<i>Himantoglossum adriaticum</i>				p			V	G	C	B	A	A	

Fig. 7 – Elenco delle specie di interesse comunitario presenti nel Parco Nazionale della Majella (da Piano di Gestione dei Siti Natura 2000)

Esaminando gli atlanti riportati nel Piano di Gestione, nessuna delle specie elencate è indicata nell'area in oggetto. Non si esclude tuttavia che quanto meno le specie più vagili possano essere sporadicamente osservate durante i loro spostamenti nella zona.

5. CARATTERISTICHE LOCALI



Fig. 8 – Dettaglio dell'area



Analizzando più in dettaglio l'area si rileva, come anticipato, che la zona A del PRG è già in gran parte edificata e che la rimanente porzione ancora libera è in parte occupata da piccoli orti a servizio delle residenze e in parte da vegetazione residuale, tipica del margine urbano. I valori naturalistico-ambientali di quest'area risultano di scarsa rilevanza rispetto al contesto circostante, sia per le dimensioni che per le caratteristiche dei luoghi.

Fig. 9 – porzione occidentale della zona B (ortofoto 2016)



Fig. 9 – porzione occidentale della zona B (ortofoto 2016)

Per quanto riguarda la zona B, questa può essere descritta distinguendo tre porzioni diverse. La prima (fig. 9), quella più occidentale, ha una superficie di circa 1,4 Ha ed è delimitata dalla Strada provinciale e dalle prime propaggini rocciose che anticipano il promontorio di Serra Castellaccio. Pur essendo evidenti i confini dei vari appezzamenti adibiti a pascolo, è la porzione che maggiormente conserva le peculiarità naturali del sito e che potrebbe ospitare lembi dell'habitat 6210. Si segnala la presenza di un piccolo impluvio che termina in corrispondenza della strada dove è deviato parallelamente alla banchina e che stagionalmente è percorso d'acqua.

La parte centrale della zona B (fig. 10), che si estende per circa 0,8 Ha, è quella più antropizzata, costituita da piccoli appezzamenti di terreno utilizzati come pascoli, prati da sfalcio o adibiti a coltivazioni orticole,



Fig. 10 – porzione centrale della zona B (ortofoto 2016)

in alcuni casi anche recitanti. La fascia è inoltre attraversata da una strada asfaltata che serve alcune abitazioni poste più a nord.




Fig. 11 – porzione orientale della zona B (ortofoto 2016)

L'ultima parte della zona B (fig. 11), quella più orientale, è caratterizzata dalla presenza di un piccolo fosso, che risulta a tratti intubato, lungo i cui margini si è sviluppata una stretta fascia di vegetazione arbustiva ed arborea. A fianco a questo è presente un campo da calcio raggiungibile da nord tramite un accesso in Via Gamberale. Il resto dell'area è caratterizzata da incolti e pascoli.



6. CONCLUSIONI

Sebbene il periodo invernale, durante il quale è stata redatta la presente relazione, non abbia consentito di effettuare transetti esaustivi sui terreni interessati, onde verificare con certezza la presenza di habitat di interesse comunitario, si evince chiaramente come i terreni interessati dalla proposta di rettifica costituiscano una fascia di transizione tra il tessuto urbano consolidato e la matrice naturale, caratterizzata da un mosaico ambientale all'interno del quale si alternano porzioni coltivate, aree incolte e patch naturali. Eventuali elementi di valore ecologico sono dunque limitati a piccole porzioni rispetto ai 4,2 ha complessivi in oggetto.

Nell'eventuale attuazione delle previsioni di PRG, le peculiarità naturali ed i relativi valori dovranno essere adeguatamente valutati e salvaguardati caso per caso, attivando le necessarie procedure di VIncA, ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm. e ii. (V.Inc.A). Gli Interventi dovranno inoltre essere conformi alle Misure di conservazione generali e sito-specifiche per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo, approvate con DGR 279/2017 e ss.mm.ii.